



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

Carignano, Carmagnola, Castagnole P.te, Lombriasco,
Osasio, Pancalieri, Piobesi T.se, Villastellone

Via Avv. Cavalli, 6 - Carmagnola (TO)

REGOLAMENTO CONSORTILE
ASSISTENZA ECONOMICA
MISURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E DI
CONTRASTO ALLA POVERTA'

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 29 del 29 novembre 2010

TITOLO I

ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le erogazioni economiche – utilizzate come strumenti di contrasto della povertà - a favore di singoli e di nuclei familiari che dispongono di redditi insufficienti. A tal fine definisce le misure e le tipologie dei contributi, gli importi erogabili, stabilisce i requisiti di accesso ed i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare.
2. Per il sostegno del reddito dei cittadini, il Consorzio utilizza i seguenti strumenti di intervento:
 - a) *Reddito di mantenimento* per persone non abili al lavoro ;
 - b) *Contributi temporanei* per i *minori* per nuclei familiari con figli in età di obbligo scolastico/formativo ;
 - c) *Contributi temporanei personalizzati* in presenza di progetto e contratto concordato;
 - d) *Contributi per il mantenimento dell'abitazione*;
 - e) *Contributi una tantum per specifiche esigenze*.
 - f) Contributi a titolo di prestito

Art. 2 – Beneficiari

1. Possono beneficiare dell'assistenza economica i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nei Comuni del Consorzio.
2. I cittadini appartenenti alla Comunità Europea (di seguito dell'Unione), devono essere in regola secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 30/07 entrato in vigore l'11 aprile 2007 e s.m.i. In particolare, oltre a possedere i requisiti individuali previsti nel presente Regolamento per l'accesso all'assistenza economica, devono possedere uno dei seguenti documenti in corso di validità:
 - essere in possesso dell'attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. n. 30/2007 dall'ufficio anagrafe del Comune di residenza ovvero rilasciare autocertificazione attestante l'iscrizione anagrafica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la cui veridicità sarà compito degli uffici consortili verificare prima di accogliere la domanda;
 - essere in possesso della carta di soggiorno ed essere residenti nei Comuni del Consorzio;
 - essere in possesso dell'attestato che certifichi la titolarità del diritto di soggiorno permanente.Per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari le esclusioni dal godimento del diritto a prestazioni d'assistenza sociale sono quelle previste nell'art.19 comma 3 del D. Lgs. 30/07 e s.m.i.: non godono del diritto a prestazioni sociali durante i primi tre mesi di

soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'art.13 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 30/07 e s.m.i (cittadini dell'Unione entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro).

3. I cittadini stranieri non comunitari devono avere una regolare carta di soggiorno o un permesso di soggiorno, rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa nazionale sull'immigrazione.

Per i cittadini extracomunitari l'esclusione dal godimento del diritto a prestazioni sociali è prevista nei casi in cui il loro permesso di soggiorno sia stato rilasciato in subordine al possesso di mezzi di sussistenza propria, come nel caso di permessi di soggiorno rilasciati per:

affari, cure mediche, gara sportiva, studio, turismo, residenza elettiva, motivi religiosi

4. Possono beneficiare degli interventi i seguenti cittadini stranieri non comunitari, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, non residenti nei comuni del Consorzio, ma ivi domiciliati, e che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti:

- a) minori soli, donne in stato di gravidanza dal settimo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui devono provvedere;
- b) inseriti in programmi di protezione sociale con provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria;
- c) conviventi con parenti entro il terzo grado o con il coniuge, i quali siano di nazionalità italiana e residenti nei comuni del Consorzio;
- d) accolti in Italia per motivi umanitari;
- e) richiedenti asilo.

5. I cittadini rientranti nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) possono beneficiare di tutti gli interventi previsti nel presente atto; i cittadini rientranti nelle condizioni descritte alle lettere c), d) ed e), possono beneficiare solamente dei Contributi una tantum per specifiche esigenze e dei Contributi temporanei per i nuclei con minori.

6. Possono essere destinatari di tutti gli interventi descritti nel presente atto anche i minori stranieri non comunitari privi del permesso di soggiorno, domiciliati nei comuni del Consorzio, anche se non residenti, che siano soggetti a provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria.

Tutti i soggetti sopracitati ai punti 4 e 6 sono tenuti a rilasciare preventivamente una dichiarazione di non usufruire già di assistenza economica erogata da altri Enti pubblici del territorio nazionale.

7. Sono fatti salvi i doveri di assistenza previsti dalla legge a favore dei cittadini non residenti, e dei cittadini di origine piemontese che rientrano definitivamente in Piemonte, secondo il disposto dell'art. 10 della L.R. n. 1/87, del 9 gennaio 1987, «Interventi regionali in materia di movimenti migratori», nonché secondo i programmi attuativi annuali di tale legge.

8. I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Possono essere beneficiari dei contributi economici descritti nel presente atto solo gli iscritti sulla medesima scheda anagrafica, purché conviventi con il richiedente.

Per l'erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate - al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento - del nucleo familiare composto da:

- a) il richiedente la prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica;
- b) il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando tale componente non abbia intrapreso azioni idonee ad accertare, in via giurisdizionale o amministrativa, la posizione soggettiva del coniuge non divorziato o non legalmente separato (tale procedura deve essere esperita entro 6 mesi dalla richiesta di contributo). Il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, non si considera componente del nucleo del richiedente qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi;
- c) altri conviventi con il richiedente la prestazione anche se non inclusi nella scheda anagrafica.
- d) persone non conviventi con il richiedente, non tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'art. 433 del C.C., che costituiscano di fatto fonte continuativa di sostegno economico a copertura delle spese relative al soddisfacimento delle esigenze quotidiane del richiedente.

9. I contributi economici descritti nel presente atto non possono essere erogati a persone ospiti di strutture residenziali socio assistenziali o sanitarie, con l'eccezione dei casi in cui sia necessario mantenere l'abitazione presso la quale la persona viveva sola, per un massimo di mesi tre, eventualmente rinnovabili una sola volta per lo stesso periodo.

10. Non sono considerate tra tali strutture le convivenze guidate, i gruppi appartamento od assimilabili in quanto strutture socio – assistenziali che consentono un percorso di autonomia richiedendo alla persona di far fronte direttamente alle spese di mantenimento.

Art. 3 – Criteri generali per la determinazione della contribuzione

1. Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento vengono applicate le norme relative all'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), come determinate dai disposti del D.Lgs. 31/03/1998, n°109 e s.m.i. e dai relativi vigenti decreti applicativi.

Alla formazione del Reddito del nucleo familiare concorrono, inoltre, le seguenti entrate:

- a) gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile. I Servizi consortili sono tenuti ad informare il richiedente la prestazione circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi del Codice Civile e a rendere concreto il dovere di solidarietà intergenerazionale sancito dalla Costituzione.
- b) Qualora componenti del nucleo abbiano intestato o donato beni mobili a terzi, senza ricavarne proventi, nei tre anni precedenti la richiesta di contributo, il relativo valore all'atto dell'intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo secondo le

modalità descritte nel presente comma e soltanto qualora il suddetto valore ecceda l'importo di Euro 2.500. Nel caso in cui oggetto della transazione siano stati beni immobili, il relativo valore concorre alla formazione del reddito soltanto qualora la quota della base imponibile (RENDITA CATASTALE) ai fini del versamento dell'ICI intestata o alienata dal nucleo sia superiore a Euro 2.500.

- c) i redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente, anche se non documentabili ai fini fiscali;
 - d) i sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati diretti al sostegno del reddito. Tra le misure di sostegno al reddito che concorrono alla determinazione della situazione reddituale del richiedente, sono da considerare anche l'erogazione di titoli per l'acquisto dei pasti, mentre non sono da considerare titoli per l'acquisto di servizi domiciliari finalizzati all'assistenza alla persona
 - e) le disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie per un valore superiore a 4.000,00 euro per un componente aumentato di 250 euro per ogni ulteriore componente.
2. Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il cittadino richiedente - per accedere agli interventi previsti dal presente regolamento - dovrà aver espletato, in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici. Inoltre dovrà aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. A tal fine i servizi consortili potranno fornire adeguata informazione ai possibili beneficiari affinché possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso i contributi economici consortili non potranno sommarsi a quanto già percepito, da altri soggetti pubblici, per le medesime finalità.
3. Nel caso in cui il richiedente - o un componente il nucleo familiare dello stesso - sia creditore di pensioni, assegni, indennità, redditi da lavoro, ecc. non ancora percepiti ma già maturati, si deve verificare in via prioritaria se l'interessato - anziché beneficiare di assistenza economica - può avere titolo al "contributo erogato a titolo di prestito" del Consorzio. Qualora il richiedente non possieda i requisiti di accesso a tale misura, si procederà all'erogazione del Reddito di mantenimento, senza considerare le entrate non ancora percepite; tale contributo verrà erogato per un periodo massimo di 3 mesi, con monitoraggio molto attento da parte del Servizio Sociale e dell'Assistente Sociale che ha in carico il caso. Non appena le quote di credito verranno percepite dal beneficiario, il contributo sarà sospeso per un periodo da determinare con le seguenti modalità:
- gli emolumenti ricevuti a titolo di arretrati, qualora il soggetto non ne avesse richiesto l'anticipo al Consorzio- sommati agli altri eventuali redditi presenti - saranno suddivisi per la quota mensile del *Reddito di mantenimento* del nucleo, incrementata della spesa realmente sostenuta per l'affitto, fino ad un massimale di € 250 mensili (al netto dell'eventuale contributo comunale di sostegno per il pagamento del canone di locazione). Il risultato di tale divisione consentirà di quantificare il periodo di sospensione dal contributo. Gli operatori sono tenuti ad informare il cittadino richiedente sulla procedura descritta nel presente comma, sin dal momento della ricezione della

domanda. Per maggiore chiarezza si consegnerà all'interessato una comunicazione scritta che dovrà essere controfirmata per presa d'atto.

4. Nel conteggio per l'erogazione degli altri contributi previsti dal presente regolamento si procederà al calcolo del reddito considerando il credito già maturato dal richiedente.
5. Nel caso di percepimento di contributi economici (es. contributo per il sostegno alla locazione, contributo per assegni di maternità e nucleo familiare, contributo per tariffa rifiuti urbani, contributo per riscaldamento), erogati da Comuni/Regione/Stato, il contributo consortile richiesto verrà sospeso fino a concorrenza degli importi percepiti.
In fase di definizione della domanda del cittadino verranno tenuti inoltre presenti:
 - l'autocertificazione del cittadino sulla composizione del nucleo e la situazione reddituale di tutti i componenti, includendo: i redditi esenti da imposta, eventuali contributi dei parenti tenuti agli alimenti, indennità di accompagnamento, rendita INAIL, assegni terapeutici percepiti
 - l'accertamento della situazione come descritto all'articolo 4

Art. 4 – Accertamenti

1. Le amministrazioni comunali invieranno periodicamente al C.I.S.A.31, i reports, su modulistica predisposta dal Consorzio, relativi a contributi e benefici di competenza dell'amministrazione comunale (esenzioni tassa rifiuti, mensa, trasporti, terzo figlio, assegno di maternità, locazione, riscaldamento,) erogati ai cittadini residenti, al fine di consentire al Consorzio la valutazione complessiva dei contributi percepiti da ogni nucleo familiare.
In modo analogo il C.I.S.A.31 provvederà ad inviare periodicamente ai comuni i reports dei contributi erogati dal medesimo.
2. Ulteriori elementi potranno derivare dai controlli cui si può accedere attraverso i meccanismi previsti per l'accertamento dell'ISEE.

Art. 5 – Motivi di esclusione generali

1. In linea generale non possono beneficiare degli interventi definiti in questo regolamento i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in una o più delle seguenti condizioni:
 - a) percepiscano un reddito superiore al valore di riferimento previsto per ciascun intervento;
 - b) almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
 - E' possibile l'accesso ai contributi nel caso in cui la rendita catastale complessiva (100%) dell'immobile adibito ad abitazione principale sia pari o inferiore a 500 €. Se tale abitazione è classificata nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 c'è

l'esclusione dall'assistenza economica a prescindere dal valore della rendita catastale attribuitale.

- Se il nucleo è composto esclusivamente da persone non abili al 100% o in stato di non autosufficienza certificato, l'immobile di loro proprietà non è soggetto a tali limiti catastali, purché costituisca l'abitazione in cui esse risiedono.
 - La titolarità del diritto di proprietà sull'abitazione, rientrante nei requisiti previsti, non costituisce esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente.
- c) i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che non sia stato immatricolato nei 4 anni precedenti la richiesta di contributo e che, stando all'attuale valutazione di Riviste specializzate, non superi il valore di € 4000. I limiti di immatricolazione e valore del mezzo non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate, che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme d'intervento. Eccezionalmente, i contributi potranno essere erogati, nel caso in cui il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di più di un mezzo mobile registrato, solo in presenza di una valutazione di indispensabilità dei mezzi posseduti ed a condizione che il valore complessivo di questi ultimi non superi € 6000.
- d) un componente possieda disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, per un valore superiore a 4000, aumentato di 250 € per ogni ulteriore componente;
- e) vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi consortili qualora i titolari di attività autonome e d'impresa:
- siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;
 - comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;
- f) inadempienza nei confronti dell'obbligo scolastico/formativo dei figli minori;
- g) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato di qualsiasi durata temporale, nell'arco dell'ultimo anno;
- h) cessazione volontaria da un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato, nell'arco dell'ultimo anno;

- i) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, per facilitare l'inserimento lavorativo, nell'arco dell'ultimo anno;
- j) mancata iscrizione alle liste ordinarie o speciali presso i centri per l'impiego pubblici e privati; nei confronti dei cittadini disabili operano le norme previste dalla Legge n. 68/99.
- k) mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione a Centri e servizi per l'impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento ecc, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;
- l) sia accertato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, attraverso gli accertamenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare effettuati dalle Amministrazioni Comunali anche attraverso l'indagine della Polizia Municipale.
- m) non aver espletato, nell'arco dell'ultimo anno, le procedure per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni previste dalle norme vigenti (es. maggiorazioni sociali alla pensione o assegno, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, fondo sociale regionale morosità ATC, corretta risposta al censimento ATC, ecc.).
- n) in caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio è possibile erogare i contributi necessari soltanto dopo che il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, ed inoltre presenti successivamente al servizio sociale prova dell'avvenuta esecuzione infruttuosa dell'azione esecutiva od altro fatto equivalente (ad esempio accertata irreperibilità dell'obbligato).
- o) comportamenti che denotano la mancata collaborazione da parte del cittadino.

2. I motivi di esclusione sopra elencati non operano per le persone le cui condizioni di salute opportunamente certificate non consentano di adempiere agli impegni sopra specificati per il periodo di impossibilità certificato. I motivi di esclusione di cui alle lettere g) e j) saranno operativi limitatamente ad un periodo di mesi 3, se nel nucleo familiare sono presenti minori o soggetti con problematiche psichiatriche.

TITOLO II

REDDITO DI MANTENIMENTO

Art. 6 – Beneficiari

1. Possono fruire del Reddito di mantenimento le persone non abili allo svolgimento di attività lavorativa per età avanzata e/o invalidità, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo:
 - a) età superiore ai 64 anni;
 - b) persone sole o in coppia, di età compresa tra i 55 e i 64 anni, privi di discendenti o con figli- presenti sullo stato anagrafico del richiedente - senza alcun reddito – disoccupati e non ricollocabili al lavoro per età e situazioni personali. Ai cittadini rientranti in tale fattispecie il Reddito di mantenimento viene erogato al 50% in forma di norma non continuativa per un periodo iniziale massimo di 6 mesi eventualmente prorogabile anche per periodi più lunghi, su proposta motivata del servizio sociale competente;
 - c) disabili sensoriali e persone, in età adulta, con invalidità od inabilità riconosciute da normative nazionali specifiche (per cause di lavoro, guerra o servizio); invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% (riconosciuta dalla competente Commissione medico legale con decorrenza 12 marzo 1992) ovvero con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% (se riconosciuta prima del 12 marzo 1992). A tali beneficiari il contributo viene erogato nella misura del 70%; l'abbattimento del 30% può non essere applicato, previa valutazione motivata dell'assistente sociale, nel caso di persone sole senza possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro. Nel caso in cui la persona sia invalida al 100% e sola, o abbia a suo carico figli in età di obbligo scolastico o sia indispensabile la presenza continua di un altro adulto convivente - ai fini di garantirne l'assistenza personale in alternativa ad altri interventi finalizzati allo stesso scopo - il *contributo* sarà erogato nella misura del 100%;
 - d) persone in tutela all'Amministrazione consortile con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, se rientranti nelle condizioni reddituali di cui al presente Regolamento, su richiesta del tutore;
 - e) minori riconosciuti dalle competenti Commissioni medico legali con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o con invalidità pari al 100%, che non percepiscono l'indennità di accompagnamento, facenti parte di nucleo familiare con un solo genitore e per i quali sia indispensabile la presenza continua di un adulto convivente ai fini di garantirne l'assistenza personale in alternativa ad altri interventi finalizzati allo stesso scopo.

Art. 7 – Modalità di calcolo

1. Il Reddito di mantenimento è costituito da una quota di base – pari all'importo mensile della pensione minima erogata dall'I.N.P.S. nell'anno in corso ai lavoratori dipendenti.
2. La quota di base per la determinazione del Reddito di mantenimento è annualmente aggiornata al valore di cui al comma 1.
3. Il contributo viene erogato fino alla concorrenza del reddito di mantenimento, per differenza tra il valore determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione – parametrato secondo la relativa scala di equivalenza, descritta nel comma successivo – e il reddito come definito dall'art. 3 del nucleo familiare medesimo.
4. Per la determinazione del contributo ai nuclei con più componenti si applica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 la seguente scala di equivalenza:

N. componenti Reddito di mantenimento del nucleo = quota base moltiplicata per :

1	1
2	1,50
Oltre 2	Si aggiunge al moltiplicatore 0,30 per il terzo e quarto componente

5. L'entità delle erogazioni per l'anno in corso è descritta nella tabella A allegata in appendice al presente regolamento del quale fa parte integrante e sostanziale.

Art.8 – Durata

1. Il Reddito di mantenimento è erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito e comunque fino ad un massimo di mesi 12, qualora i nuclei dei beneficiari non incorrano in uno dei motivi di esclusione descritti all' art. 5.
2. L'erogazione del contributo, conteggiando all'interno dello stesso anche i componenti abili al lavoro, potrà avvenire, in modo continuativo per un massimo di mesi 6, su valutazione dell'assistente sociale, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 1 lettera b. Trascorso tale periodo - se non si saranno verificate concretamente l'attiva ricerca di un lavoro, di formazione professionale, ecc. da parte dei componenti abili al lavoro - il contributo verrà erogato non considerando nel nucleo tali componenti.

TITOLO III

CONTRIBUTI TEMPORANEI MINORI

Art. 9 – Beneficiari

1. Il *Contributo temporaneo minori* mira a sostenere i nuclei familiari con figli di età minore, che, a causa di una temporanea situazione di inoccupazione, disoccupazione, sottoccupazione, ecc. abbiano un reddito complessivo - determinato ai sensi dell'art.3 - inferiore ai parametri stabiliti nella Tabella B – allegata al presente regolamento e da aggiornare da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
Se i minori rientrano nell'obbligo scolastico debbono ottemperarvi.
2. Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari composti da almeno un adulto genitore esercente la potestà e convivente con figli di età minore.

Art. 10 – Modalità di calcolo

1. Il *Contributo temporaneo minori* è pari all'importo della quota relativa al numero di figli di età minore secondo la progressione indicata a seguire nella tabella B.
2. Il *Contributo temporaneo minori* può essere erogato solo se nel nucleo non vi sono persone che percepiscano contributi di *Reddito di mantenimento*.

Art. 11 – Durata

1. Il *Contributo temporaneo minori* è erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito e comunque fino ad un massimo di mesi 6, rinnovabile di ulteriori mesi 3, ovvero fino a quando i nuclei dei beneficiari non incorrano nei motivi di esclusione elencati all'art. 5. In particolare, trattandosi di beneficiari abili al lavoro, è compito dell'assistente sociale proponente il contributo verificare l'attivazione nella ricerca del lavoro dei beneficiari, nonché le altre condizioni di cui al citato art. 5.

TITOLO IV

CONTRIBUTI TEMPORANEI PERSONALIZZATI (come minimo alimentare adulti)

Art. 12 – Beneficiari

1. I *Contributi temporanei personalizzati*, in presenza di progetto e contratto concordato, sono finalizzati a sostenere persone e nuclei familiari in particolari situazioni di disagio e per i quali il sostegno economico sia uno strumento all'interno di un più complessivo progetto di aiuto concordato con i richiedenti, e teso al raggiungimento dell'autonomia.

L'erogazione del contributo personalizzato, intervento per sua natura di carattere temporaneo, rappresenta uno strumento importante nel quadro del lavoro sociale professionale, soprattutto a sostegno del raggiungimento di alcuni obiettivi generali, di seguito sintetizzati:

- costituisce uno strumento di sostegno a favore di persone che aderiscano a progetti-percorsi di cura necessari per ridurre o rimuovere quelle condizioni di disagio personale, che di fatto risultano ostacolo all'acquisizione di una autonomia sociale, economica, alla ricerca attiva di un lavoro o anche solo al miglioramento del proprio bagaglio professionale e di conoscenza. Infatti può risultare molto difficile intraprendere tale percorso senza la garanzia di poter fare conto su di un reddito minimo garantito, seppure per un periodo definito in base agli obiettivi concordati;
- costituisce un strumento di sostegno per i cittadini che aderiscono a progetti di formazione, orientamento ed avvio al lavoro, elaborati dal servizio sociale in collaborazione con il Centro per l'impiego, le Amministrazioni Comunali, le agenzie formative, e che prevedono la partecipazione alla stesura del progetto ed alla fase di monitoraggio-verifica, delle stesse agenzie coinvolte. Nella formulazione del progetto e nella determinazione del contributo si tiene conto e si promuove l'attivazione a favore del cittadino di tutte le possibili risorse di sostegno economico previste dalle norme vigenti a cura della amministrazioni Pubbliche (voucher, borse-lavoro, borsa di studio, rimborsi per stages o tirocini).

2. L'entità del contributo deve essere commisurata alle esigenze del cittadino-nucleo, nei limiti dei massimali previsti e con le modalità di calcolo di cui all'art. 13, ma anche all'entità dell'impegno assunto ed alle conseguenze che tale impegno comporta anche in termini di oneri economici (es. spese di trasporto, acquisto di libri e materiale, pasti fuori casa ecc).
3. Il progetto/contratto concordato deve contenere con chiarezza gli obiettivi ed i tempi previsti per il loro raggiungimento, gli impegni assunti dal cittadino e dal servizio, i modi ed i tempi di verifica.

In particolare sono individuate le seguenti situazioni sociali:

- a) famiglie monoparentali con figli minori a carico, nel primo anno successivo all'evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi (quali ad es. la carcerazione di un genitore dei minori), in assenza di sostegno parentale;
- b) donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili, prive di sostegno parentale, per i due mesi precedenti ed i 10 successivi al parto; nel caso in cui la gravidanza sia certificata come rischiosa per la salute della donna o del nascituro, il contributo economico potrà decorrere dall'accertamento di detto stato;
- c) giovani tra i 18 ed i 21 anni di età già in carico come minorenni al servizio sociale consortile, in presenza di un progetto di autonomizzazione;
- d) persone con modalità di vita marginali, quali l'assenza di una dimora stabile, prive di sostegno parentale, in presenza di un progetto concordato di reinserimento sociale;

- e) nuclei familiari in cui l'unico componente stabilmente occupato perda il lavoro per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento (ad es. fallimento dell'azienda, messa in mobilità, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento, con esclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato);
- f) persone con programmi di recupero terapeutico certificato come incompatibile con qualsiasi attività e persone inserite in programmi di riabilitazione e reinserimento sociale concordati con i servizi competenti.

Art. 13 – Modalità di calcolo

1. Il *Contributo temporaneo personalizzato* è composto da una quota base, fino ad un massimo di quella fissata per il Reddito di mantenimento (Tabella A), cui si aggiungono le quote relative agli altri componenti il nucleo, secondo la Tabella A allegata al regolamento . Alla quota totale così calcolata devono essere sottratti tutti i redditi del nucleo familiare, determinati ai sensi dell'art. 3. L'importo complessivo del contributo definito dal progetto individuale personalizzato è da considerarsi il massimale erogabile. Esso può essere modulato (con abbattimenti percentuali) a seconda delle tappe fissate nel progetto-contratto concordato con il richiedente, e puntualmente verificate dal servizio sociale.

Art.14 – Durata

1. La durata del contributo, la modalità di erogazione, ecc. sono dipendenti dai tempi definiti nel progetto-contratto, e non potranno di norma superare i 9 mesi.

TITOLO V

CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE

Art. 15 – Beneficiari

1. Le condizioni di povertà economica determinano anche difficoltà nel reperire e mantenere idonee sistemazioni abitative da parte dei cittadini assistiti. In relazione a tali difficoltà, possono essere erogate specifiche misure per fronteggiare i problemi connessi alla casa con modalità raccordate con gli altri strumenti attivati per il sostegno alla locazione.
2. Su richiesta e valutazione professionale dell'assistente sociale, in collaborazione con i servizi comunali, viste le condizioni complessive sociali e familiari del nucleo, può essere erogato un contributo per le spese di abitazione, integrativo del contributo di sostegno al canone di locazione prioritariamente per le seguenti situazioni:
 - beneficiari del reddito di mantenimento
 - nuclei monoparentali con figli minori a carico
 - nuclei con minori a carico in presenza di sfratto

3. Possono beneficiare dei suddetti contributi i cittadini il cui reddito, determinato ai sensi dell'art. 3 e parametrato alla composizione del nucleo, non sia superiore all'entità delle somme di cui alla Tabella A del presente regolamento e che si trovino in temporanea grave difficoltà nel pagamento del canone di affitto, delle spese condominiali a carico dell'inquilino e delle utenze essenziali. I contributi sono esclusivamente finalizzati ad evitare l'avvio di pratiche di sfratto e l'interruzione nella fornitura di servizi essenziali quali l'acqua, il metano, l'energia elettrica, il riscaldamento. Le spese telefoniche saranno prese in considerazione esclusivamente per persone anziane (oltre 65), sole e prive di ascendenti/discendenti.
4. Hanno titolo ad ottenere il contributo, i nuclei familiari in possesso dei requisiti per accedere al Fondo nazionale per il sostegno dell'affitto, istituito dalla Legge n. 431/98, e che abbiano provveduto a presentare regolare domanda all'Ente erogatore. Qualora i nuclei richiedenti non abbiano maturato i requisiti per presentare domanda di accesso al Fondo nazionale presso i competenti uffici comunali, gli operatori – verificata la validità delle motivazioni fornite – possono in ogni caso proporre l'erogazione del contributo nel periodo di tempo necessario all'acquisizione dei titoli utili alla presentazione della domanda di accesso al Fondo (registrazione del contratto, ecc.). In questo caso il contributo consortile potrà essere erogato per un massimo di mesi 12.
5. Per i cittadini residenti in alloggi concessi in regime di ERP, in considerazione dei contenuti costi per l'affitto e della possibilità di accedere al "Fondo sociale regionale per morosità", qualora il richiedente abbia già percepito e/o percepisca un sostegno economico continuativo di qualunque tipologia il *contributo per il mantenimento dell'abitazione* potrà, di norma, essere concesso soltanto per la parte relativa al pagamento delle utenze.
6. L'assegnazione del contributo, inoltre, è subordinata alla corretta risposta al Censimento ATC ed alla presentazione della domanda per il Fondo Regionale, qualora ne avesse i requisiti. Gli Uffici consortili sono tenuti ad informare ed orientare gli utenti in merito.

Art. 16 – Modalità di calcolo

1. Il Consiglio di Amministrazione del C.I.S.A.31 determinerà annualmente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente, l'entità di risorse economiche da destinare a tali interventi.
2. Il contributo verrà determinato con le seguenti modalità:
 - a) L'entità del contributo è strettamente correlata alla spesa da coprire e non potrà, in ogni caso, superare la quota di 520 annui. Il contributo è rinnovabile per un altro anno su proposta motivata dell'assistente sociale (max € 1040 nell'arco di 3 anni consecutivi).
3. I contributi possono essere erogati in una o più soluzioni.

4. Tali contributi non potranno essere rinnovati se i beneficiari non dimostreranno di averli destinati al pagamento delle spese per le quali sono stati erogati.
5. Nel caso in cui il richiedente abbia beneficiato del contributo previsto dalla L. 431/98, il contributo verrà decurtato delle cifre già così percepite.

TITOLO VI

CONTRIBUTI UNA TANTUM PER SPECIFICHE ESIGENZE

Art. 17 – Beneficiari

1. I contributi una tantum per esigenze specifiche mirano a fronteggiare eventi eccezionali e necessità particolari, non riconducibili al soddisfacimento dei bisogni della generalità degli assistiti, che il beneficiario non può affrontare senza un adeguato sostegno. I Contributi per le esigenze specifiche possono essere previsti ad integrazione o in sostituzione degli interventi illustrati ai Titoli precedenti e si possono erogare per:
 - a) spese per esigenze debitamente certificate di acquisto e riparazione di apparecchi ortodontici, ortottici ed ortopedici, che il Servizio Sanitario Nazionale non è tenuto ad erogare, esclusivamente per minori, disabili e anziani in carico al servizio con priorità per i nuclei familiari che abbiano redditi pari o inferiori a quelli previsti per beneficiare del *Reddito di mantenimento*, e su proposta del servizio sociale, per soggetti con provvedimenti giudiziari in corso o tutelati.
 - b) spese relative all'acquisto di prodotti farmaceutici e per il pagamento di altre prestazioni sanitarie non erogate dal S.S.N.
 - c) spese per i trasporti essenziali, per l'igiene personale, per la copertura del costo di buoni pasto. Tali contributi possono essere erogati in alternativa parziale o totale al Reddito di mantenimento o al Contributo temporaneo personalizzato.
 - d) spese per l'acquisto di apparecchi domestici o mobili di primaria necessità; spese per l'attivazione del contratto di locazione (ad esclusione del deposito cauzionale); spese per la stipula dei contratti per la fornitura delle utenze domestiche indispensabili
 - e) spese per l'adeguamento delle condizioni abitative di soggetti deboli, attraverso la fornitura di apparecchi ed interventi di manutenzione, fatte salve le competenze del S.S.N. e dei Comuni e la possibilità di effettuazione di tali interventi da parte di volontari.
2. I contributi una tantum per specifiche esigenze possono essere erogati, a favore di nuclei o singoli in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi di cui ai Titoli precedenti, in alternativa parziale o totale agli stessi.

3. Possono essere erogati a persone non rientranti tra i beneficiari di altri contributi, in caso di situazioni impreviste che compromettono l'equilibrio socio economico del nucleo o della persona sola, al fine di prevenire e contrastare le forme più conclamate di emarginazione e povertà.

Art. 18 – Modalità di calcolo

1. Gli importi complessivi massimi erogabili sono:
 - a) per i contributi di cui alla lettera a) fino ad un massimo di 500,00 euro annui per ogni nucleo ;
 - b) per i contributi di cui alla lettera b) fino ad un massimo di 300,00 euro annui per ogni nucleo;
 - c) per i contributi descritti alla lettera c) di 300,00 euro annui per ogni nucleo, erogabili per un massimo di 3 volte nell'arco di 5 anni;
 - d) per i contributi descritti alle lettere d) e e) fino ad un massimo di 500,00 euro annui, erogabili allo stesso nucleo, complessivamente per le 2 tipologie di contributo. Il contributo riferito alle lettere d) e e) non è ripetibile prima che siano trascorsi 5 anni dalla prima erogazione;
 - e) l'importo complessivo massimo erogabile allo stesso nucleo per i contributi elencati alle lettere da a) a e) non può superare 1600 euro annui.
2. Per quanto riguarda i contributi di cui alle lettere d) e e), i richiedenti dovranno presentare ai Servizi consortili 2 preventivi di spesa.
3. I suddetti contributi non possono essere erogati per sanare il mancato pagamento di debiti insoluti, quali contravvenzioni, e similari, né possono in alcun modo essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi.
4. La non osservanza dei commi 2 e 3 comporta la restituzione del contributo elargito e l'esclusione da ogni forma di contributo per 1 anno.
5. Gli importi dei contributi possono consistere in un'unica erogazione, in erogazioni periodiche, oppure in una combinazione delle due modalità.
6. Nel caso di scomposizione del nucleo familiare il beneficio è riconosciuto in quota proporzionata al periodo ed ai componenti il nucleo.

TITOLO VII

CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO

Art 19 – Beneficiari

1. Pensionati e/o invalidi con accertata titolarità, in attesa di erogazione delle varie spettanze previste dagli enti assicurativi di riferimento e dell'indennità di accompagnamento o indennità mensile di frequenza.

2. Situazioni particolari con documentazione di diritto al rimborso (es. assicurazioni).

Art. 20 – Modalità di accesso

1. Il beneficiario firma un impegno di restituzione.
La restituzione del prestito deve avvenire per l'intera somma ed in un'unica soluzione al momento della liquidazione delle spettanze da parte dell'ente erogatore, da parte del beneficiario o dei legittimi eredi.
Se la restituzione non avviene nei tempi previsti, applicando le modalità previste dall'impegno di restituzione, il beneficiario o gli eredi dovranno farsi carico degli interessi legali e della rivalutazione monetaria della somma stessa.

TITOLO VIII

PROCEDURE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Art. 21- Procedure di erogazione, verifiche e controlli

1. Il Segretariato sociale fornisce, nell'ambito del primo ascolto, le indicazioni necessarie per la presentazione della richiesta di contributo economico, indirizzando il cittadino verso il servizio sociale.
La domanda di aiuto economico/assistenziale è presentata dal cittadino o dal tutore al Servizio sociale competente per territorio, (vedi modulo richiesta contributo) in base al luogo di residenza anagrafica del nucleo beneficiario, o in base al domicilio nel caso di necessità improrogabili ed urgenti.
L'assistente sociale responsabile del caso istruisce la pratica e svolge i necessari controlli, che dovranno essere resi noti al cittadino nel modulo di domanda.
Le assistenti sociali predispongono la proposta di contributo - o di diniego del medesimo - che in taluni casi dovrà necessariamente essere supportata dal progetto-contratto concordato con il beneficiario - e trasmettono mensilmente al Responsabile di Area la proposta di nuovo contributo o di rinnovo, ovvero di diniego dello stesso. Nella proposta andrà anche indicato l'eventuale quietanzante del contributo, individuato in accordo con il richiedente.
L'istruttoria ha di norma la durata massima di 30 giorni lavorativi dalla data di consegna della domanda al servizio sociale, completa di tutta l'eventuale documentazione richiesta, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in tema di autocertificazione e di semplificazione amministrativa.
Entro tale periodo al cittadino sarà inviata comunicazione per il ritiro del contributo, ovvero delle motivazioni del diniego, ovvero di sospensione della procedura e delle relative motivazioni.
2. La concessione dei benefici previsti dal presente regolamento è subordinata al rilascio da parte del richiedente di:
 - sottoscrizione della domanda di contributo

- una autocertificazione - sottoscritta contestualmente alla domanda di contributo – attestante (per sé e per il nucleo familiare di appartenenza) la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità ai benefici, nonché l'inesistenza dei motivi di esclusione dagli stessi
- la certificazione ISEE del nucleo familiare
- autocertificazione del reddito effettivo al momento della presentazione della domanda quando questo sia variato di oltre 1/5 rispetto alla situazione dell'ultima dichiarazione dei redditi.
- Documentazione varia (bollette, fatture, etc...) attestanti il bisogno dichiarato
- Sottoscrizione del progetto e contratto concordato, in presenza di contributi temporanei personalizzati

Il richiedente deve inoltre comunicare al servizio sociale – entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza - ogni variazione relativa alla composizione del proprio nucleo, alle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate all'atto della domanda di contributo, nonché ogni altro evento suscettibile di modificare la propria condizione di assistito.

3. La concessione dei benefici è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di una manifestazione di consenso all'accesso da parte dei servizi consortili alle informazioni relative alle condizioni patrimoniali e reddituali per le quali è necessario uno specifico assenso dell'interessato secondo la normativa vigente.
4. Il richiedente deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza del fatto che, in caso di concessione dei contributi o di rinnovo degli stessi, l'Amministrazione può attivare gli opportuni controlli per l'accertamento della congruità e della veridicità delle dichiarazioni rese, nonché dell'appropriato impiego dei contributi, con riferimento sia alle condizioni economiche, sia alla reale consistenza ed alle caratteristiche del nucleo. A tale fine, l'Amministrazione si avvale degli strumenti informativi in possesso di altri Enti, nonché dell'intervento della Guardia di Finanza, anche mediante la stipula delle convenzioni descritte dal D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i..
5. Le proposte di contributi economici ovvero di diniego, complete di copia delle autocertificazioni, dei relativi conteggi, della decorrenza e della durata, nonché delle modalità di pagamento (chi è il quietanzante e dove si liquida il contributo), sono esaminate mensilmente dal Responsabile di Area che ne verifica la congruenza e la correttezza rispetto alle norme fissate dal presente regolamento e se del caso ne richiede la modifica.
6. Successivamente, previa verifica della copertura finanziaria, l'ufficio finanziario emette mensilmente i mandati di pagamento.
7. Prima della concessione di un eventuale rinnovo, i servizi consortili territoriali devono verificare la permanenza dei requisiti di accesso alle prestazioni. In ogni momento, essi possono disporre ulteriori verifiche circa la permanenza delle condizioni socio-economiche in base alle quali i contributi sono stati erogati e chiederne la sospensione.

8. Se i beneficiari cambiano l'indirizzo della propria residenza all'interno del territorio consortile, gli uffici devono curare il trasferimento della relativa pratica, senza che ciò comporti interruzione della prestazione in corso di erogazione se non mutano altri requisiti della famiglia, al fine di evitare periodi privi di copertura assistenziale.

Art. 22 – Sanzioni per dichiarazioni mendaci

1. Qualora, in seguito agli accertamenti effettuati, si riscontri una situazione difforme rispetto all'autocertificazione sottoscritta dal richiedente, è prevista la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, la restituzione dei contributi indebitamente ottenuti e l'esclusione da ogni forma di contributo per 1 anni; nel caso di nucleo familiare con presenza di minori, il contributo in questo caso sarà mantenuto solamente per questi ultimi.

Art. 23 – Erogazione d'urgenza ed anticipazione di contributi

1. Al cittadino richiedente assistenza economica può essere erogata una somma massima di 300,00 euro, a titolo di anticipazione ed in attesa di completamento dell'istruttoria - dopo aver verificato che sussistano gravi e comprovate ragioni che giustificano l'urgenza e previa autorizzazione del Direttore. Il Direttore potrà inoltre disporre l'erogazione di anticipazioni di entità superiore in situazioni straordinarie di particolare gravità. L'anticipazione verrà detratta in occasione dell'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento.

Art. 24 – Situazioni particolari

1. Poiché i processi di emarginazione e povertà sono complessi ed articolati, possono presentarsi situazioni gravi e particolarmente problematiche, per le quali non è possibile attivare interventi esclusivamente osservando i criteri definiti nel presente regolamento. In tali casi, che devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità, previa delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione, può essere erogato un contributo economico, senza riferimento ai criteri del presente atto, a condizione che tale contributo abbia contestualmente le seguenti caratteristiche:
 - a) sia diretto ad evitare gravissime compromissioni della situazione sociale del nucleo o ad evitare ricoveri in strutture residenziali;
 - b) ne siano beneficiarie persone in condizioni di disabilità, non autosufficienza o ridotta autonomia personale.

Art. 25 – Ricorsi

1. I richiedenti la cui domanda non è stata accolta ovvero è stato sospeso il contributo possono, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, opporre opposizione scritta al Direttore del Consorzio. Il servizio sociale è tenuto ad informare il cittadino richiedente sulle modalità per presentare opposizione avverso il diniego del contributo.

2. Il Direttore, esaminata la documentazione e, se del caso, sentiti gli interessati, decide entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento.

Art. 26 - Aggiornamenti dei valori contenuti nel regolamento e modulistica

1. Le percentuali di invalidità ed inabilità citate nel presente atto si intendono automaticamente modificate al variare delle corrispondenti percentuali, secondo le norme di legge, per l'ottenimento delle relative prestazioni. Tale automatismo è esteso a tutti i casi in cui tali soglie costituiscono un parametro per la definizione delle modalità e delle caratteristiche dell'accesso ai benefici.
2. I valori in cifre riportati nel presente regolamento possono essere variati con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle disponibilità finanziarie del Consorzio.
3. La modulistica necessaria per istruire il procedimento di erogazione dei contributi economici sarà approvata e periodicamente rivista, qualora necessario, dal Consiglio di Amministrazione del C.I.S.A.31.

Art. 27 – Commissione per l'erogazione dei contributi economici

1. Viene istituita la commissione per l'erogazione dei contributi economici formata da:
 - un Responsabile di Area o suo delegato;
 - una Assistente Sociale;
 - segretariato sociale/amministrativo
2. Compito della commissione è di prendere visione della relazione di proposta di assistenza economica, predisposta dall'Assistente Sociale, corredata della relativa modulistica al fine di valutarla, e autorizzare o meno l'erogazione del relativo contributo.
3. Le decisioni assunte dalla commissione sono esplicitate sulle richieste di contributo, mediante l'apposizione di uno specifico visto contenente l'indicazione dell'autorizzazione, riduzione, sospensione o diniego del contributo.
4. La nomina dei componenti la Commissione, di durata annuale, è di competenza della Direzione.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 – Norme transitorie di attuazione

1. Ai contributi economici in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la seguente norma transitoria:
per il primo mese di applicazione si potrà prescindere dalla presentazione della certificazione ISEE, qualora il richiedente non ne sia già in possesso, al fine di consentire l'erogazione del contributo in tempo utile.

Art. 29 – Rispetto delle norme vigenti ed abrogazioni

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti normative di legge, allo Statuto e ad altri regolamenti del Consorzio.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il "*Regolamento consortile per il servizio di Assistenza Economica*" approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n°23 del 31/05/1999.

Art. 30 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i. sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la segreteria della direzione e presso le sedi del Consorzio al fine di consentirne la visione negli orari di apertura al pubblico degli uffici . Sarà inoltre pubblicato sul sito internet del Consorzio.

Art. 31 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento – emanato ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 267/2000 – entra in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea Consortile ed è soggetto, ai sensi dell'art. 46 comma 3) del vigente Statuto consortile, a duplice pubblicazione per la durata di 15 giorni dall'avvenuta esecutività di cui sopra.

TABELLA A

REDDITO DI MANTENIMENTO: QUOTE PER PERSONA IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

CONTRIBUTI TEMPORANEI PERSONALIZZATI

CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE

IMPORTI PER N. COMPONENTI NUCLEO

1 PERSONA	Imp. Pensione minima INPS: anno 2010	€ 460,97
2° Componente		0,5
3° Componente		0,3
4° Componente		0,3

CONTRIBUTI TEMPORANEI MINORI

PARAMETRI DI REDDITO/ IMPORTI DEI RISPETTIVI CONTRIBUTI

1 NUCLEO	1 GENITORE + 1 FIGLIO	1 GENITORE + 2 FIGLI	1 GENITORE + 3 FIGLI
	2 GENITORI + 1 FIGLIO	2 GENITORI + 2 FIGLI	2 GENITORI + 3 O PIU' FIGLI
REDDITO MASSIMO	€ 600,00	€ 700,00	€ 850,00
Fascia di reddito	€ da 0 a 600,00	€ da 0 a 350,00	€ da 0 a 450,00
CONTRIBUTO	€ 160,00	€ 270,00	€ 310,00
Fascia di reddito		€ da 351 a 700,00	€ da 451,00 a 850,00
CONTRIBUTO		€ 220,00	€ 280,00

INDICE

TITOLO I.	
ASSISTENZA ECONOMICA.....	2
<i>Art. 1 - Oggetto</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 - Beneficiari.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 - Criteri generali per la determinazione del reddito</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 – Accertamenti</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5 – Motivi di esclusione generale.....</i>	<i>6</i>
 TITOLO II	
REDDITO DI MANTENIMENTO	9
<i>Art. 6 – Beneficiari.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 7– Modalità di calcolo</i>	<i>10</i>
<i>Art. 8 – Durata</i>	<i>10</i>
 TITOLO III	
CONTRIBUTI TEMPORANEI PER I MINORI.....	11
<i>Art. 9 – Beneficiari</i>	<i>11</i>
<i>Art. 10 – Modalità di calcolo</i>	<i>11</i>
<i>Art. 11 – Durata</i>	<i>11</i>
 TITOLO IV	
CONTRIBUTI TEMPORANEI PERSONALIZZATI.....	11
<i>Art. 12 –Beneficiari.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 13 – Modalità di calcolo</i>	<i>13</i>
<i>Art. 14 – Durata</i>	<i>13</i>
 TITOLO V	
CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE.....	13
<i>Art. 15 – Beneficiari.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 16 – Modalità di calcolo</i>	<i>14</i>
 TITOLO VI	
CONTRIBUTI UNA TANTUM PER SPECIFICHE ESIGENZE	15
<i>Art. 17 –Beneficiari.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 18 – Modalità di calcolo</i>	<i>16</i>
 TITOLO VII	
CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO	16
<i>Art. 19 – Beneficiari.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 20 – Modalità di accesso</i>	<i>17</i>
 TITOLO VIII	
PROCEDURE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI.....	17
<i>Art. 21 - Procedure di erogazione, verifiche e controlli.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 22 – Sanzioni per dichiarazioni mendaci</i>	<i>19</i>
<i>Art. 23 – Erogazione d’urgenza ed anticipazione di contributi</i>	<i>19</i>
<i>Art. 24 – Situazioni particolari.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 25 – Ricorsi.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 26 - Aggiornamenti dei valori contenuti nel regolamento</i>	<i>20</i>
<i>Art. 27 – Commissioni per l’erogazione dei contributi economici</i>	<i>20</i>
 TITOLO IX	
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	21
<i>Art. 28 – Norme transitorie di attuazione</i>	<i>21</i>
<i>Art. 29 – Rispetto delle norme vigenti ed abrogazioni... ..</i>	<i>21</i>
<i>Art. 30 – Pubblicità del regolamento</i>	<i>21</i>
<i>Art. 31 – Entrata in vigore</i>	<i>21</i>
TABELLA A.....	22
TABELLA B.....	23